



## **Regolamento 15-02-10**

# Restituzione per i trasporti eseguiti nell'ambito del traffico combinato non accompagnato (TCNA)

---

In base all'articolo 97 dell'ordinanza del 27 marzo 2024 sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP, RS 641.811) l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) emana la seguente direttiva.

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

---

1	Basi legali .....	3
2	Definizioni.....	3
2.1	Percorso iniziale e finale nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) .....	3
2.2	Terminali di trasbordo.....	3
2.3	Carico non sorvegliato di container .....	4
2.4	Unità di carico/semirimorchi .....	4
3	Procedura di restituzione.....	4
3.1	Domanda.....	4
3.2	Termine per la presentazione della domanda .....	4
3.3	Restituzione.....	5
3.4	Cessione .....	5
3.5	Controlli a campione effettuati a posteriori dall'autorità di restituzione .....	5
3.5.1	Documenti che comprovano il trasporto nel TCNA .....	5
3.6	Obbligo di conservazione .....	5
4	Indirizzi, informazioni e competenze .....	6

## 1 Basi legali

- Legge federale del 19 dicembre 1997 sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sur traffico pesante, LTTP; [RS 641.81](#)): Articolo 4, capoverso 3.
- Ordinanza del 27 marzo 2024 sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sulla tassa sul traffico pesante, OTTP; [RS 641.811](#)): Articoli 15-19.
- Sentenza [A-4007/2016](#) del 18 maggio 2018 del Tribunale amministrativo federale

## 2 Definizioni

### 2.1 Percorso iniziale e finale nel traffico combinato non accompagnato (TCNA)

Per corse iniziali e finali nel TCNA (Art. 16 OTTP) si intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e uno scalo ferroviario di trasbordo o un porto renano senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro (Art. 17 OTTP). Viene definito come percorso principale il trasporto ferroviario o per via d'acqua.

### 2.2 Terminali di trasbordo

Danno diritto alla restituzione le corse che precedono o seguono un percorso principale da e verso un **terminale svizzero di trasbordo**.

Non sono considerati percorsi iniziali o finali:

- corse effettuate all'interno dell'area del terminale;
- binari di raccordo ferroviario nell'area della ditta (trasbordo di container e luogo di carico/scarico nella stessa area);
- trasporti di container vuoti dal luogo di scarico a un deposito di container oppure da un deposito di container a un luogo di carico.

Le seguenti disposizioni valgono alla **stazione di trasbordo di Basilea-Weil**.

- **Accesso a partire da sud o partenza verso sud**

Le corse iniziali o finali del TCNA hanno luogo su territorio svizzero e sono soggette alla TTPCP. Secondo l'articolo 9 OTTP queste corse hanno diritto a una restituzione.

- **Accesso a partire da nord o partenza verso nord**

La totalità delle corse iniziali o finali del TCNA ha luogo su territorio estero e non sono soggette alla TTPCP. Secondo l'articolo 16 OTTP queste corse non hanno diritto alla restituzione.

Le corse iniziali o finali del TCNA hanno luogo su territorio svizzero e sono soggette alla TTPCP. Questo significa che il percorso iniziale incomincia in svizzera o il percorso finale termina in svizzera. Secondo l'articolo 16 OTTP queste corse hanno diritto a una restituzione.

Corse nel percorso iniziale e finale del TCNA verso o da terminali di trasbordo esteri, quali il porto renano di Weil, Singen, Bludenz, Wolfurt e Busto Arsizio, non danno diritto alla restituzione.

### **2.3 Carico non sorvegliato di container**

I summenzionati presupposti e condizioni quadro valgono, per analogia, anche per il carico non sorvegliato di container, il quale viene equiparato ai terminali di trasbordo. Lo spostamento dell'unità di carico dalla ferrovia sul veicolo (e viceversa) viene effettuato in questo caso tramite un dispositivo particolare al veicolo (gancio per container ACTS, sistema di trasbordo orizzontale, ecc.) e non tramite una gru a portale fissa.

### **2.4 Unità di carico/semirimorchi**

Danno diritto alla restituzione le unità di carico (contenitori, casse mobili) e i semirimorchi di una lunghezza minima di 4,8 metri.

La differente restituzione secondo la grandezza dell'unità di carico o del semirimorchio è specificata nell'articolo 15, capoverso 2 OTTP.

### **2.5 Veicoli impiegati nel TCNA**

Se in un percorso iniziale o finale vengono impiegati più veicoli, per la restituzione è determinante il veicolo che trasporta il container al luogo di scarico oppure che lo ritira presso il luogo di carico. I veicoli utilizzati esclusivamente per il trasbordo di container (p. es. sollevatori) non vengono presi in considerazione.

## **3 Procedura di restituzione**

### **3.1 Domanda**

Per la domanda di restituzione occorre utilizzare il modulo pubblicato dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ([mod. 56.76](#)). Esso è disponibile anche in Internet ([www.ttpcp.ch](http://www.ttpcp.ch)). La richiesta dev'essere interamente compilata e per principio inviata per via elettronica (vedi punto 4 «Indirizzi, informazioni e competenze»).

Il richiedente autorizzato o il destinatario della restituzione è il detentore del veicolo secondo la licenza di circolazione. Una cessione del diritto alla restituzione a terzi non è possibile (v. 3.4 "Cessione").

Il periodo di restituzione è identico al periodo di tassazione della tassa sul traffico pesante (per la tassa commisurata alle prestazioni si tratta del mese civile) e si riferisce al detentore.

Il richiedente (detentore del veicolo) presenta una domanda per ogni periodo di tassazione.

Le fatture e i giustificativi del trasporto, i bollettini di consegna, le lettere di vettura, le distinte di trasbordo eccetera allestiti dal detentore del veicolo o dal gestore del TCNA servono da base per compilare i moduli di domanda e costituiscono mezzi di prova nell'ambito dei controlli a campione effettuati a posteriori. Alla domanda non occorre allegare alcun mezzo di prova.

### **3.2 Termine per la presentazione della domanda**

Per presentare la domanda di restituzione, al richiedente viene accordato un termine di al massimo un anno, a decorrere dalla data dell'ultimo trasporto eseguito nel periodo di dichiarazione (Art. 18, cpv 1 OTTP). Per un trasporto imposto in base alle prestazioni avvenuto ad esempio il 19 febbraio 2016, il detentore del veicolo può presentare la domanda di restituzione sino all'ultimo giorno del mese di febbraio del 2017. Per le corse assoggettate alla tassa forfetaria dei veicoli svizzeri, la data di riferimento è sempre il 31 dicembre dell'anno successivo. Per i veicoli esteri la data di riferimento è un anno dopo la scadenza del periodo di tassazione. Una volta scaduti i suddetti termini, non si ha più diritto alla restituzione.

Il modulo di domanda con la relativa lista dei veicoli va inviata, se possibile, congiuntamente alla dichiarazione TTPCP ordinaria.

### **3.3 Restituzione**

Se possibile, la restituzione avviene mediante computo diretto nell'ambito dell'imposizione della TTPCP o mediante accredito (Art. 18, cpv 4 OTTP).

### **3.4 Cessione**

Le restituzioni sono richieste dalla ditta che ha eseguito le corse che danno diritto alla restituzione. Non è possibile di cedere a terzi il diritto alla restituzione (v. sentenza A-4007/2016 del 18 maggio 2018 del Tribunale amministrativo federale).

### **3.5 Controlli a campione effettuati a posteriori dall'autorità di restituzione**

Ai sensi degli articoli 14 e 88 OTTP, l'UDSC può richiedere mezzi di prova per documentare i dati dichiarati o effettuare controlli aziendali.

#### **3.5.1 Documenti che comprovano il trasporto nel TCNA**

##### **3.5.1.1 Requisiti**

I documenti e i mezzi di prova devono contenere i seguenti dati di base:

- dimensione dell'unità di carico (lunghezza/larghezza o indicazione della norma);
- identificazione dell'unità di carico (n. del contenitore/della cassa mobile, targa del semimorchio);
- identificazione del collegamento tra l'unità di carico e il percorso iniziale/finale (veicolo stradale) nonché il percorso principale (trasporto ferroviario o per via d'acqua);
- targa di controllo del veicolo impiegato nel TCNA.

##### **3.5.1.2 Documenti**

I seguenti documenti sono considerati mezzi di prova:

- elenco di tutte le unità di carico condotte/sgomberate da un determinato detentore presso un determinato terminale, allestito dal gestore del terminale;
- bollettino di consegna/presa in consegna allestito dal fornitore del TCNA (conferma del trasbordo o del cambiamento del mezzo di trasporto da parte del gestore del terminale o della stazione ferroviaria);
- combinazione di
  - una fattura al committente del trasporto e/o,
  - una lettera di vettura ferroviaria/una distinta di trasbordo nel traffico per via d'acqua e/o,
  - un bollettino di consegna
- altri documenti (se necessari).

### **3.6 Obbligo di conservazione**

Il richiedente deve conservare tutti i mezzi di prova per cinque anni, ordinati per data Art. 19, cpv 2 OTTP.

## 4 Indirizzi, informazioni e competenze

### Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Tasse sulla circolazione, CH-3003  
Berna

### Indirizzo cui inoltrare i documenti in formato elettronico (Cantone d'immatricolazione):

AI, AR, BL, BS, BU, FL, GL, LU, NW, OW,  
SG, SO, TG, UR, ZG, ZH

AG, BE, FR, GE, GR, JU, NE, SH, SZ, TI, VD,  
VS

[lsva-ost@bazg.admin.ch](mailto:lsva-ost@bazg.admin.ch)

[lsva-west@bazg.admin.ch](mailto:lsva-west@bazg.admin.ch)

### Internet:

<http://www.lsva.ch> (D)

<http://www.rplp.ch> (F)

<http://www.ttpcp.ch> (I)

Per domande **fondamentali** riguardanti le tasse sul traffico pesante:

### Veicoli svizzeri, incl. FL

#### Cantoni

AG, BE, FR, GE, GR, JU, NE, SH, SZ,  
TI, VD, VS

#### Telefono:

+41 (0) 58 / 463 42 23

+41 (0) 58 / 463 42 32 (italiano)

AI, AR, BL, BS, BU, FL, GL, LU, NW,  
OW, SG, SO, TG, UR, ZG, ZH

+41 (0) 58 / 463 12 58

### Veicoli esteri:

+41 (0) 58 / 463 12 55

Tutti i Paesi

Per **domande concrete** concernenti la fatturazione:

I nomi e i numeri di telefono delle persone di riferimento sono indicati sulle rispettive fatture.

### Tassa forfetaria sul traffico pesante:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Tasse sulla circolazione, CH-3003  
Berna

Telefono

+41 (0) 58 / 463 12 55

Telefax

+41 (0) 58 / 463 70 90

e-mail

[zentrale-psva@bazg.admin.ch](mailto:zentrale-psva@bazg.admin.ch)